



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Interno*  
Dipartimento per i Rapporti con le Regioni e le Province Autonome  
AOO Politiche

Protocollo 0001602 del 25/02/2011  
UOR: Uff1  
UOR-CC:  
T. 0308/0307



0'001602'250211



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 25/02/2011**  
**Prot. 23 / II / 0000755 / MA001.A004**

*Roma, data protocollo*

**Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici  
Territoriali di Governo  
LORO SEDI**

**Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di TRENTO**

**Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di BOLZANO**

**Al Sig. Presidente  
della Regione Valle d'Aosta  
AOSTA**

**Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI**

**Alle Direzioni Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI**

**e, p.c.**

**Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
– Dipartimento per il Coordinamento  
Amministrativo  
Via Mercede, 9  
00187 ROMA**

**Al Ministero degli Affari Esteri  
DGPIEM - Ufficio VI  
Centro Visti  
ROMA**

**All'I.N.P.S. – Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA**



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

All'Agenzia delle Entrate  
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
Via del Giorgione n.159  
**ROMA**

Al Gabinetto del Sig. Ministro  
**SEDE**

Al Dipartimento della P.S.  
- Direzione Centrale dell'Immigrazione  
e della Polizia delle Frontiere  
**SEDE**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2011, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.1)

Sul sito di questo Ministero ([www.interno.it](http://www.interno.it)) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero (art.1) - stabilisce che siano ammesse le domande relative a:

- a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
- b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 60.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art.2).

La ripartizione territoriale delle quote di ingresso sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali–Direzione Generale dell'Immigrazione, con successiva circolare.

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod.C – stag.) possono essere presentate, come già avvenuto in analoghe precedenti occasioni, esclusivamente con modalità informatiche.

Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)).

L'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.

L'accesso al sito dedicato al D.P.C.M. in oggetto sarà possibile a partire dalle ore 8.00 del 28 febbraio p.v., quando sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

#### PROTOCOLLI D'INTESA

Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n.394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questo Ministero unitamente a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione del decreto flussi stagionali 2010, nel caso in cui qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all.2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009 e 2010 sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-U.T.G. il modello excel (all.3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le SS.LL. vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica [associazioni.sui@interno.it](mailto:associazioni.sui@interno.it).

### ISTRUTTORIA

Come è noto, il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l'ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Si richiamano di seguito le disposizioni diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - prot. n. 3965 del 18.06.2010:

- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande in argomento, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.
- Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione.
- Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
- La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Inoltre, si informa che, per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile – in conformità a quanto recentemente affermato dall'Agenzia delle Entrate – ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali - ad esempio - i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

Infine, si conferma l'opportunità che gli Sportelli Unici adottino, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio, qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

#### RILASCIO DI NULLA OSTA PLURIENNALE PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE.

Il decreto in argomento dispone (art.2) che, sempre nell'ambito della quota prevista di n. 60.000 ingressi, siano ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nell'art.1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Al riguardo, si informa che, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stato individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all'art.5 comma ter del T.U. 286/98 ed all'art.38 bis del D.P.R. 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

In particolare, tale procedimento si articola nella maniera di seguito illustrata.

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti, così come previsto dall'art.5 comma ter del T.U. sull'immigrazione.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema "nulla osta al visto" del CEN, l'esito della verifica.

Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema SPI, l'esito delle verifiche. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*

Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.

Si precisa che il permesso di soggiorno pluriennale, così come previsto dalla normativa citata, non può essere rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l'inserimento di altre date.

Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

In considerazione della semplificazione della procedura di ingresso per gli anni successivi al primo, le verifiche ed i controlli che verranno svolti nel corso della procedura di rilascio del nulla osta pluriennale dovranno essere particolarmente severi e rigorosi.

oooooooooooo

La presente circolare sarà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero degli Affari Esteri.

Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i Dirigenti degli Sportelli Unici ed a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELL'ASILO  
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE  
(Forlani)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI  
EXTRACOMUNITARI STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER  
L'ANNO 2011**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 38-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter del predetto Testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

RILEVATO che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

CONSIDERATO che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamate;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Decreta:

## Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
  - a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria.
  - b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

## Articolo 2

1. Nella quota di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lett. a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'Interno di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.

Roma, 17 FEB. 2011